



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: TERRITORIO E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO: Tutela Ambientale ed Ecologia

DETERMINAZIONE

Proposta n. TUT_AMB 43/2026

Determinazione. n. 57 del 16/01/2026

Oggetto: "AZIENDA AGRICOLA CIRINNA' VINCENZO" - SEDE LEGALE IN CANICATTINI VIA VITTORIO EMANUELE N. 434 - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA" IN C/DA STALLAINI S.N.C. - NOTO, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. FGL 94, P.LLA 211 DEL COMUNE DI NOTO.

LAT. 36.99911 - LONG. 15.06096 (UTM32).

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

- **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.;**
- **COMUNICAZIONE PREVENTIVA, EX ART.112, D.LGS N. 152/2006, PER UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI;**
- **COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 *"Tutela dell'Inquinamento Atmosferico"* n. 16938 del 10/04/2014, con oggetto *"Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane"*;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., Parte III *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*, in materia di scarico dei reflui;

Vista la L.R. n. 27 del 15/05/1986 *"Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Vista la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, Allegato 5, relativo alle *"Norme Tecniche Generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc"*;

Vista la L.R. n. 2 del 26/03/2002, art. 116 - *Smaltimento Reflui*, relativa allo scarico dei reflui in aree urbanistiche non servite da pubblica fognatura;

Vista la Circolare n. 14854 del 10/04/1987 *"Legge regionale 15 maggio 1986 n. 27, art. 24 - scarichi degli insediamenti civili esistenti - modalità di smaltimento dei reflui sul suolo - realizzazione dei pozzi assorbenti e dei pozzi neri"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la Circolare n. 19906 del 04/04/2002 *"Direttive in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione siciliana"*, dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Vista la nota della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 7 "*Pareri Ambientali*", prot. n. 36570 del 04/08/2014, con oggetto: "*Chiari-menti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art. 40 della L.R. 27/86 nelle Autorizza-zioni allo scarico dei reflui il cui Soggetto istituzionale competente è il Comune*" confermata ed ag-giornata con nota prot. 3510 del 18/01/2023 del Dipartimento Ambiente – Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali";

Visto il D.P.C.M. del 01/03/1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*";

Vista la Legge n.447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

Visto il D.P.C.M. del 14/11/1997, "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";

Visto il D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017, "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161*";

Vista la Legge 574 del 11 novembre 1996 "*Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi oleari*";

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 06/07/2005 "*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegeta-zione e degli scarichi dei frantoi oleari*";

Visto il Decreto Presidenziale della Regione Sicilia n. 562 del 21/07/2022 "*Approvazione della di-sciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*" – Allegato 1: "*Disciplina regionale relati-va all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari*;

Viste le altre Norme e Circolari che regolano lo scarico delle acque reflue in corpi recettori e l'impatto acustico;

Preso atto che l'"AZIENDA AGRICOLA CIRINNÀ VINCENZO" (di seguito denominato Gestore), ha presentato al SUAP del Comune di Noto istanza di AUA, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii.; comunicazione preventiva, ex art. 112, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva, ex art. 112, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., utilizzazione agro-nomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;

inerente l'attività di PRODUZIONE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, sito nel territorio del comune di Noto in C/da Stallaini s.n.c., fgl 94, p.la 211 e p.la 163 del Catasto del Comune di Noto, istanza acquisita da questo Ente a mezzo PEC, al prot. gen. n. 44759 del 13/10/2023, integrata con documentazio-ne acquisita ai prott. nn. 28964 del 02/10/2024, n. 34568 del 02/12/2024, n. 32144 del 26/11/2025, n. 33630 del 10/12/2025 ed infine con la relazione tecnica di chiarimento e aggior-

namento dei dati catastali dei terreni (fgl. 94, p.lle 210 e 151 del Catasto del Comune di Noto) destinati all'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e dei fabbricati (p.lle 211 e 163), prot.-gen.n. 34744 del 22/12/2025;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo e completamento dell'istanza, per il tramite del SUAP competente, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013;

Vista l'AUTORIZZAZIONE N.69/2021 CON CONDIZIONI rilasciata dal Comune di Noto – Settore VI – SETTO-Sviluppo Economico ed Ecologia – Servizio 4 - Igiene Ambientale, acquisita a mezzo PEC con prot. gen. n. 44759 del 13/10/2023, per lo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate provenienti dai servizi igienici, in fossa Imhoff e mediante sub-irrigazione, relativo all'insediamento sito in C/da Stallaini s.n.c. - Noto, gestito dall'AZIENDA AGRICOLA CIRINNÀ VINCENZO”;

Vista l'ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI OSTATIVI rilasciata dal Comune di Noto – Settore 3 - LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio – Servizio 5 - Igiene Urbana, prot. 50947 del 12.09.2025, acquisita al prot. gen. n.27015 del 08/10/2025, relativa al cospargimento regolarizzato delle acque di vegetazione e sanse umide del frantoio oleario;

Visto il PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI rilasciato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente - Servizio 1, prot. n. 41177 del 11/06/2025, trasmesso dal SUAP competente ed acquisito con prot. gen. n. 18182 del 25/06/2025, relativo allo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte dalle attività di oleificio che ricadono nel Comune di Noto, identificato al N.C.E.U. fgl 94, p.la 211 del comune di Noto.

Preso atto che tra la documentazione trasmessa dal suap di noto con nota prot. gen. n.32144 del 26/11/2025, figura la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE del rappresentante legale della società CIRINNÀ VINCENZO, relativa all'impatto acustico, in cui l'impresa dichiara che l'attività è ubicata in aperta campagna, priva di insediamenti abitativi (classe VI del D.P.C.M. 14/11/97) e che non supera i limiti di emissione di rumore individuati dal D.P.C.M. 14/11/1997;

Dato atto che il SUAP territorialmente competente, quale organismo deputato al rilascio dell'AUA, quale atto autorizzativo finale, provvede, ove dovuto, a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e ss.mm.ii., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando, la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 05/11/2024 n. 174, titolo VIII (concessioni governative), ed agli adempimenti connessi;

Vista la documentazione agli atti d'Ufficio;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 L. 142/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 della L.R. 21/05/2019, n. 7;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Ravvisata la propria competenza;

PROPONE

per quanto in premessa. che si intende qui integralmente riportato:

- 1 **di adottare**, ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, il provvedimento di AUA richiesto in favore dell' "AZIENDA AGRICOLA CIRINNÀ VINCENZO" - Sede legale in Canicattini, Via Vittorio Emanuele n. 434 e sede dell'attività di "PRODUZIONE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA" in C/da Stallaini s.n.c. - Noto, fgl. 94, p.lla 211 del Catasto del Comune di Noto, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - ◆ autorizzazione allo scarico di acque reflue, di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - ◆ comunicazione preventiva, ex art. 112, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
 - ◆ comunicazione in materia di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, co. 4, Legge n. 447/1995;
- 2 **di dare atto** che il Gestore, deve svolgere l'attività come segue:
 - 2.1 nel rispetto dell'*AUTORIZZAZIONE N.69/2021 CON CONDIZIONI* rilasciata dal Comune di Noto - Settore VI – Sviluppo Economico ed Ecologia – Servizio 4 - Igiene Ambientale, acquisita a mezzo PEC con prot. gen. n. 44759 del 13/10/2023, per lo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate provenienti dai servizi igienici, in fossa Imhoff e successiva sub-irrigazione (**AII. A**) la quale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 2.2 nel rispetto di quanto previsto nell'*ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI OSTATIVI* rilasciata dal Comune di Noto - Settore 3 "LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio - Servizio 5 - Igiene Urbana", prot. 50947 del 12.09.2025, acquisita al prot. gen. n.27015 del 08/10/2025, relativa al cospargimento regolarizzato delle acque di vegetazione e sanse umide del frantoio oleario (**AII. B- B/1**);
 - 2.3 nel rispetto del *PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI*, rilasciato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente Servizio 1 – prot. n. 41177 del 11/06/2025, trasmesso dal SUAP competente ed acquisito con prot. gen. al n. 18182 del 25/06/2025, relativo all'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione ex art. 112, D.Lgs. n.152/2006 e delle sanse provenienti dall'attività dell' Azienda Agricola Cirinnà, in contrada c.da Stallaini snc, del comune di Noto (**AII. B- B/2**);
 - 2.4 nel rispetto delle norme tecniche per la conduzione di impianti con fossa Imhoff e successiva condotta disperdente, di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977 ed in particolare:
 - che l'area adibita alla subirrigazione venga permanentemente mantenuta come **"area a verde"**, piantumata con specie vegetali idonee a garantire l'evapotraspirazione o siano adottate soluzioni alternative/migliorative che assolvano alla medesima funzione, fermo restando l'interdizione dell'area per gli altri usi e l'adeguata separazione dalle altre aree aziendali;
 - che non si verifichino fenomeni di impaludamento ovvero esalazioni di odori molesti;

- che vengano effettuate periodiche verifiche e manutenzioni per il mantenimento in efficienza dell'impianto di chiarificazione e della rete disperdente;
 - che i pozzetti di ispezione vengano mantenuti accessibili per le verifiche ed eventuali controlli;
- 2.5 che i fanghi residuati dal processo di chiarificazione vengano smaltiti come rifiuti tramite ditte autorizzate con la periodicità richiesta per un regolare funzionamento della fossa Imhoff con rete di subirrigazione. La documentazione comprovante tali operazioni (F.I.R.) deve essere conservata a cura del Gestore dello scarico; questa deve essere trasmessa in copia all'Ufficio competente del Comune di Noto e a questo X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con **cadenza annuale**;
- 2.6 che l'acqua prelevata da eventuali pozzi trivellati non muniti di Certificato di Potabilità sia utilizzata esclusivamente per usi non alimentari, vietandone l'uso come bevanda, per gli usi di cucina e per la pulizia della persona;
- 2.7 deve essere presentata istanza di allaccio alla pubblica fognatura, con le modalità prevista dalla legislazione vigente in materia, non appena la stessa sarà realizzata, fermo restando quanto disposto dall'art. 103, co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 3. di prendere atto** della planimetria della rete di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 33630 del 10/12/2025, che si allega **(Al. C)**.
- 4. di dare atto** che il Gestore, altresì, deve:
- 4.1 assicurare il rispetto delle norme in materia di sanità, igiene e di sicurezza dei lavoratori, comprese quelle in materia di protezione degli stessi contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici e fisici durante il lavoro, nonché le norme antincendio;
- 4.2 comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
- 4.3 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della vigente Autorizzazione;
- 4.4 presentare a questa Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza **almeno sei mesi prima** della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;
- 4.5 comunicare a questa Autorità competente, tramite il SUAP, ogni variazione della titolarità dell'AUA;
- 5. di dare atto** che questa Autorità competente:
- 5.1 può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- 5.2 accertata la mancata osservanza delle prescrizioni, può determinare con atto motivato la diffida, sospensione o revoca del presente provvedimento in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti in materia;

- 6 **di trasmettere** la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Noto che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore, notificando lo stesso al Gestore, al Settore competente del Comune di Noto, al X Settore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, all'ARPA Sicilia e all'ASP, per il seguito di competenza;
- 7 **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
- 8 **di dichiarare:**
- 8.1 **che sono fatti salvi i diritti di terzi, eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività in oggetto**, anche di competenza di altri Enti o Organi, e le altre disposizioni di pertinenza non espressamente indicate nel presente provvedimento e previste dalle vigenti normative in materia, così come specifici e motivati interventi più restrittivi od integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire;
- 8.2 che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. **di prendere atto che** il SUAP territorialmente competente, **ove dovuto**, provvede a:
- dare seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993, come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando, se dovuta, la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 ed al al titolo VIII del D.Lgs. 05/11/2024 n. 174;
 - verificare, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale prima del rilascio dell'AUA relativa al procedimento in oggetto, avvertendo che, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 05/11/2024 n. 174, *"gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate"*;
 - verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta previsione di spesa.

Si attesta che, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

La sottoscritta **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

F.to Il Responsabile del Servizio

RIZZA IOLE

IL CAPO SETTORE

Vista la suesposta proposta;

considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

ravvisata la propria competenza ai sensi del Decreto del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 24 del 30/12/2025 che proroga il proprio incarico di Responsabile degli Uffici e dei Servizi (capo settore) del X Settore;

DETERMINA

di approvare integralmente la superiore proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Al presente atto è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

*Il sottoscritto **dichiara**, ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.*

Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(ANGELOTTI SERGIO)
con firma digitale**

ALLEGATO A

Autorizzazione Comune di Noto

Scarico di acque reflue

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dall'*AUTORIZZAZIONE N.69/2021* rilasciata dal Comune di Noto – Settore VI – Sviluppo Economico ed Ecologia – Servizio 4 - Igiene Ambientale, acquisita dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 44759 del 13/10/2023, per lo scarico delle acque reflue civili in fossa Imhoff e mediante sub-irrigazione, provenienti dall'immobile adibito ad attività agricola per la lavorazione delle olive, sito in C/da Stallaini s.n.c. - Noto, gestito dall' "AZIENDA AGRICOLA CIRINNÀ VINCENZO".

Marca da bollo
n. identificativo
01191046297160
del 01.02.2021



CITTÀ DI NOTO



Patrimonio dell'Umanità
SETTORE VI
SVILUPPO ECONOMICO ED ECOLOGIA
SERVIZIO 4 – IGIENE AMBIENTALE

COMUNE DI NOTO
Ufficio Igiene
L. 19.03.1993 n. 68 e ss. mm

Registrazione n. 73

Diritti di Segret. € 51,65

Noto li 02.02.2021

L. esattore

AUTORIZZAZIONE N. 69/2021

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione allo scarico dei reflui civili.
Ditta: CIRINNÀ VINCENZO.
Immobile ubicato in Noto, C.da STALLAINI.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot. n. 5750 del 02.02.2021 presentata dal Sig. Cirinnà Vincenzo, nato a Siracusa, il 09.08.1959 e residente a Canicattini Bagni, in Via Vitt. Emanuele n. 434, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico N. 69/2017, rilasciata in data 16.02.2017, dei reflui civili provenienti dall'immobile, di sua proprietà, adibito ad attività agricola per la lavorazione delle olive, sito in Noto, in C.da Stallaini, in catasto al foglio n. 94, part.lla n. 163;

Vista l'Autocertificazione a firma del Sig. Cirinnà Vincenzo, nella quale dichiara che il suddetto immobile è stato edificato in data antecedente al 1967;

Visti la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma del Geom. Elio Mozzicato;

Vista la relazione idrogeologica a firma del Geologo Dott. Giuseppe Buccheri;

Vista l'Autocertificazione a firma del Geom. Elio Mozzicato, nella quale dichiara che il suddetto immobile ricade in zona del P.R.G. dove non esistono vincoli idrogeologici;

Vista la relazione tecnica a firma del Geom. Elio Mozzicato, nella quale dichiara che lo scarico è stato realizzato rispettando le norme igienico-sanitarie vigenti;

Vista l'asseverazione a firma del Geom. Elio Mozzicato, nella quale dichiara che l'impianto di smaltimento dei reflui civili a servizio del suddetto immobile risponde ai requisiti tecnici strutturali e funzionali previsti dall'allegato 5 della Delibera Interm. del 04.02.77, che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e rispettando le norme igienico-sanitarie vigenti;

Considerato che il sistema di smaltimento adottato per l'immobile su citato è costituito da una fossa tipo Imhoff e successivo smaltimento con canali di subirrigazione;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del Sig. Cirinnà Vincenzo, nella quale dichiara che i reflui prodotti non hanno subito variazioni qualitative e modifiche quantitative rispetto a quelli già dichiarati; che l'intero sistema di smaltimento ricade su terreno di sua proprietà; che l'impianto risulta perfettamente funzionante e che non avendo usato tanto l'impianto non c'è stato bisogno di espurgarlo;

Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale del 15.5.86 n. 27;

Vista la Delibera del C.I.T.A.I. del 4.2.77;

tutto ciò premesso

AUTORIZZA

il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili provenienti dall'immobile, adibito ad attività agricola per la lavorazione delle olive, sito in Noto, in C.da Stallaini, in catasto al foglio n. 94, part.lla n. 163, di proprietà del Sig. Cirinnà Vincenzo, nato a Siracusa, il 09.08.1959 e residente a Canicattini Bagni, in Via Vitt. Emanuele n. 434, a mezzo di

chiarificazione in n. 1 fossa tipo Imhoff e successivo smaltimento con canali di sub-irrigazione, estesi per una lunghezza di ml. 30 (trenta) su due file da ml. 15 (quindici) ciascuno, a condizione che:

- ☐ il proprietario dell'immobile esibisca fattura di espurgo della fossa, entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio della presente autorizzazione;
- ☐ gli scarichi provenienti dall'immobile, non subiscano incrementi quantitativi o variazioni qualitative;
- ☐ il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, comporterà l'automatica decadenza della presente e l'obbligo dell'acquisizione di una nuova autorizzazione;
- ☐ i fanghi risultanti dalla chiarificazione vengano periodicamente prelevati da ditta autorizzata ad esercitare tale attività nell'ambito del territorio di Noto che ne curi il trasporto ed il successivo smaltimento nei modi di legge;
- ☐ il proprietario dell'immobile curi la tenuta delle fatture rilasciate dalla ditta di autoespurgo documentanti gli avvenuti prelevamenti dei fanghi, da esibire a richiesta degli organi di controllo;
- ☐ venga garantito un congruo approvvigionamento di acqua per uso potabile ed alimentare e che essa sia rispondente alle caratteristiche indicate nel D. Lgs. n. 31 del 2 Febbraio 2001 e succ. modifiche ed integrazioni, nel D.A.R.S. n. 3446/92 e succ. modifiche ed integrazioni e che l'acqua sia opportunamente clorata ed autorizzata per l'uso potabile;
- ☐ l'acqua attinta da eventuali pozzi, debitamente autorizzati, venga utilizzata esclusivamente per uso irriguo e/o sanitario;
- ☐ si comunichi all'Ufficio Igiene Urbana del Comune di Noto ogni eventuale trasferimento della proprietà dell'immobile e/o cambio di residenza del proprietario.

Nel caso di mancata presentazione di fattura di espurgo della fossa entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio della stessa, potrà essere predisposto accertamento tecnico, onde verificare lo stato della stessa e la conformità del sistema di smaltimento agli atti presentati a corredo della pratica di autorizzazione allo scarico.

La presente autorizzazione ha validità di anni quattro e non sostituisce nè comprende altre autorizzazioni e/o adempimenti che le vigenti disposizioni di Leggi e Regolamenti prescrivono di competenza di altre Autorità, Organi ed Uffici, esula da qualsiasi valutazione sui requisiti igienico-sanitari di abitabilità/agibilità dell'immobile ed ha carattere provvisorio. Restano salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi, facendo presente che questo Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari contigui e verso altre persone, dei quali sono salvi e rispettati eventuali diritti ed azioni in sede amministrativa e giudiziaria.
Noto lì 02.02.2021

Il redattore
Rosario Zocco



Il Dirigente del Settore
Geom. Leonardo La Sita

ALLEGATO B

UTILIZZO AGRONOMICO ACQUE DI VEGETAZIONE

Il presente allegato, composto da n. 8 pagine compreso il presente frontespizio, è così costituito:

- All.B/1: ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI OSTATIVI rilasciata dal Comune di Noto – Settore 3 “LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio – Servizio 5 – Igiene Urbana, prot. 50947 del 12.09.2025 acquisita dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n.27015 del 08/10/2025, relativa al cospargimento regolarizzato delle acque di vegetazione e sanse umide prodotte dal frantoio oleario (**All. B- B/1**);
- All.B/2: PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI, rilasciato dalla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Ambiente Servizio 1 – prot. n. 41177 del 11/06/2025, trasmesso dal SUAP competente ed acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 18182 del 25/06/2025, relativo allo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte dall’attività di oleificio su terreni ubicati nel Comune di Noto.



CITTÀ DI NOTO

Patrimonio dell'Umanità

Settore 3 "LL.PP. Assetto e Tutela del Territorio

Servizio 5 - Igiene Urbana

prot. 50947 del 12/09/2025

AI SUAP
SEDE

Oggetto: Insussistenza motivi ostativi per l'utilizzo agronomico acque di vegetazione ex art. 112 D.Lgs n. 152/2006 nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013 prodotte dal frantoio - ubicato in c.da Stallaini - in ditta Di Cirinnà Vincenzo.

IL RESPONSABILE SETTORE 3

Vista la richiesta presentata dal Signor Cirinnà Vincenzo, nato a Siracusa, il 09/08/1959 e residente a Canicattini Bagni in via Vittorio Emanuele n. 434, titolare del frantoio Oliario ubicato in c.da Stallaini sito nel Comune di Noto, censito in catasto al Foglio 94 p.lle 163, 210 e 151, per il rilascio AUA (Autorizzazione Unica Ambientale, indirizzata al competente SUAP del Comune di Noto con prot. n. 55425, del 12/10/2023;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e smi ;

Visto il DPRS n. 562 del 21/07/2022;

Visto il Parere Igienico Sanitario rilasciato dall'ASP di Siracusa – Ufficio SIAV di Noto, del 28/09/2023, rilasciato per le attività MS.000.600 – Produzione primari: Coltivazione permanenti ad uso alimentare umano – 01.26.00 coltivazione di frutti oleosi, numero di registrazione: 089013012600803M230563;

Vista la relazione tecnica ciclo produttivo e di lavorazione a firma dell'Arch. Emanuele Lombardo;

Visto l'elaborato unico con pianta planimetrica e la Relazione Tecnica a firma dell'Ing. Giorgio Giarratana;

Vista la Relazione Tecnica a firma dell'Agronomo Dott. Zocco Antonino;

Vista la documentazione allegata alla richiesta;

ATTESTA

Per quanto di competenza, l'insussistenza di motivi ostativi, al cospargimento regolarizzato delle acque di vegetazione e sanse umide nell'area identificata in c.da Stallaini, censita in catasto al Foglio 94 p.lle 163, 210 e 151, provenienti dal frantoio Azienda Agricola Cirinnà srl, rappresentata dal Signor Cirinnà Vincenzo, nato a Siracusa, il 09/08/1959 e residente a Canicattini Bagni in via Vittorio Emanuele n. 434 titolare del frantoio condizionata al rispetto dei limiti, prescrizioni e condizioni di competenza di altri Enti e/o Uffici e a condizione che:

Per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione del frantoio oleario non si potranno utilizzare:

- terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
- terreni investiti da colture orticole in atto;
- terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;
- terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati, fino a quando perdurano le piogge;
- distanza inferiore a 30 metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
- distanza inferiore ai 120 metri dal limite autorizzato (identificato con la recinzione) degli invasi naturali e artificiali;
- terreni con pendenza superiore al 15% privi di sistemazione idraulico agraria;
- distanza inferiore a venti metri da strade pubbliche, a meno di immediato interrimento.

La presente attestazione non sostituisce pareri e/o autorizzazioni anche di competenza di altri Enti e/o Uffici.

Noto lì

12 SET. 2025

Riproduzione cartacea del documento

Registro Generale di Protocollo: 2025 / 27015 del 08/10/2025 del settore 3

Ing. Giovanni Medda

U

Comune di Noto
Comune di Noto

Protocollo N. 0056211/2025 del 08/10/2025



Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di
impatto ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regionesicilia.it

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Azienda Agricola Cirinnà, sita in c.da Stallaini, snc, comune di Noto_ Parere per l'utilizzazione agronomica acque di vegetazione ex art. 112, D.Lgs. n.152/2006 nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013.

Trasmissione via pec

autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it
protocollo@comunenoto.legalmail.it
studio.commercialisticirinna@pec.it

Al Libero Consorzio comunale di Siracusa

Al S.U.A.P. del Comune di Noto

e, p.c. All' Azienda Agricola Cirinnà Vincenzo



Visto il D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la Circolare Ministeriale prot. n.49801/GAB del 07/11/2013 recante "Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, il comma 2 dell'art.112 "Utilizzazione agronomica";

Visto altresì, l'art.76 e seguenti, del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, concernenti l'individuazione degli obiettivi minimi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici, da garantirsi su tutto il territorio nazionale;

Visto l'articolo 185 bis del D.Lgs 152/2006 che recepisce l'art. 5 della direttiva n. 2008/98/CE e individua i requisiti per la classificazione di una sostanza quale sottoprodotto e come tale essere esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;

- Visto** l'art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Visto** il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
- Visto** il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5046 del 25/02/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Visto** Il Decreto presidenziale n.562/GAB del 21/07/2022 di "Approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9, nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;
- Vista** la nota prot. n. 836/Sett.X del 28 agosto 2024, con la quale il Libero Consorzio comunale di Siracusa ha richiesto della documentazione integrativa nell'ambito della procedura di AUA, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;
- Vista** la nota prot. n. 62212 del 04/09/2024, con la quale questo Servizio 1, al fine di verificare la compatibilità delle attività di utilizzazione agronomica oggetto della comunicazione con il contesto ambientale di riferimento, di cui all'art. 3 dell'allegato 1 del succitato D.P. n. 562/GAB/2022, ha chiesto la trasmissione dell'istanza di AUA e della documentazione tecnica ad essa allegata, in particolare relazione tecnica contenente le informazioni previste dall'Allegato B del D.P. n.562/2022 per i siti oggetto delle attività di spandimento;
- Vista** la nota prot. n. 1026/Sett.X del 18 ottobre 2024, con la quale il Libero Consorzio comunale di Siracusa, nelle more della presentazione della documentazione integrativa richiesta, da far pervenire tramite il SUAP competente a tutti gli Enti a vario titolo interessati, come previsto dall'art. 2, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 59/2013, ha sospeso il procedimento;

Vista la nota prot. n.13563 del 06/03/2025, con la quale questo Servizio 1 ha sollecitato la trasmissione della documentazione richiesta al fine di verificare la compatibilità delle attività di utilizzazione agronomica, per scopi irrigui e fertirrigui, delle acque di vegetazione prodotte dal frantoio di cui in oggetto con il contesto ambientale di riferimento;

Vista la pec acquisita al protocollo di questo Dipartimento n. 13962 del 10/03/2025, con la quale l'azienda Cirinnà ha comunicato di aver regolarmente inviato la relazione agronomica dell'utilizzo delle acque di vegetazione al Libero consorzio di Siracusa, invitando lo stesso a trasmetterla al Dipartimento Ambiente;

Vista la nota prot. n. 237/Sett.X del 12 marzo 2024, acquisita al protocollo di questo Dipartimento n. 15170 del 13/03/2025, con la quale il Libero Consorzio comunale di Siracusa ha trasmesso la documentazione relativa alla procedura di AUA;

Vista la pec Prot. n.0020320/2025, acquisita al protocollo di questo Dipartimento n.22885 del 10/04/2025, con la quale il comune di Noto ha trasmesso la relazione tecnica contenente le informazioni previste dall'Allegato B del D.P. n. 562/2022;

Considerato che così come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013, il "Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" di questo Dipartimento, è l'ente proposto ad esprimere il parere endoprocedimentale di competenza, relativo alla comunicazione preventiva, art. 112, D. Lgs. n. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica acque di vegetazione dei frantoi oleari, ai sensi D.M. 25/02/2016 e del D.P. Regione Sicilia n. 562/GAB del 21/07/2022;

Esaminati gli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA in oggetto e la documentazione trasmessa, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato negli stessi, si evince che il frantoio oggetto del presente parere è sito in c.da Stallaini, snc, nel territorio comunale di Noto;

Preso atto che trattasi di impianto a ciclo continuo a due fasi, con produzione giornaliera di molitura pari a circa 1500 Kg, con produzione di circa 2 mc di sansa giornaliera da avviare alle attività di spandimento, con una produzione annua della stessa pari a 60 mc.

Preso atto che l'azienda costa di due appezzamenti entrambi in provincia di Siracusa : l'oliveto sito in comune di Noto contrada "Stallaini" e un seminativo arboreo nell'agro di Canicattini Bagni in contrada "Bagni";

Preso atto che le sanse prodotte verranno stoccate temporaneamente in un carrello con capacità pari a 3 mc e giornalmente impiegate a scopo agronomico attraverso attività di spandimento limitata alla sola superficie presente sul corpo aziendale di contrada Stallaini, nel terreno coltivato ad uliveto censito al foglio di mappa n. 84, particelle 210 e 151, per una superficie utile allo spandimento pari a 13.95.18 ha.

Preso atto che il trasferimento del refluo non prevede attraversamenti o percorrenze su strade pubbliche poiché i terreni oggetto di sversamento si presentano contigui al sito del frantoio oleario aziendale.

Preso atto che la distribuzione delle sanse sul suolo avverrà attraverso uno specifico carrobotte trainato dotato di rimorchio del tipo spangi letame;

Preso atto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali dei terreni individuati per lo spandimento, al fine di verificare la compatibilità dell'utilizzazione

agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse prodotte con il contesto ambientale di riferimento;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere di competenza a seguito delle verifiche effettuate sulla base delle informazioni di cui all'Allegato B del D.P. n. 562/2022, fornite dalla Ditta in merito al sito ricettore;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, espletata, ai sensi dell'art.3 comma 3 dell'allegato I del D.P. n.562/2022, la verifica circa la compatibilità con il contesto ambientale delle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione alla luce delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrologiche ed agro ambientali del sito ricettore in oggetto, esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole all'utilizzo agronomico delle sanse provenienti dall'attività dell' Azienda Agricola Cirinnà, in contrada c.da Stallaini snc, comune di Noto, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni

1. L'Azienda Agricola Cirinnà Srl è autorizzata a utilizzare per le pratiche agronomiche le sanse provenienti dalle attività dello stabilimento, attenendosi alle condizioni di utilizzo e al rispetto del quantitativo massimo annuo di cui al D.P. n.562/2022 (15 m³/ettaro/anno di sanse prodotte).
2. L'uso agronomico è autorizzato esclusivamente sui terreni siti nel Comune di Noto , in c.da Stallaini snc, nel sito identificato catastalmente al foglio di mappa n. 84, particelle 210 e 151 per una superficie complessiva utile pari a 13.95.18 ha.
3. I medesimi terreni possono essere utilizzati dal solo soggetto autorizzato e non devono essere contestualmente utilizzati per lo spandimento agronomico di reflui zootecnici.
4. Lo spandimento delle sanse dovrà essere praticato esclusivamente al fine della loro valorizzazione agronomica e con l'obiettivo di migliorare la fertilità dei terreni, nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute, che tengano conto delle:
 - caratteristiche pedologiche, geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito di spandimento;
 - vulnerabilità intrinseca delle aree del sito, in relazione alla necessità di salvaguardare le acque superficiali e di falda;
 - obbligo del rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti;

5. Oltre alle categorie di terreni precluse da tali attività individuate dall'art. 5 del D.P. n. 562/2022, il divieto di spandimento è esteso a tutti i terreni non adibiti ad uso agricolo.
6. Per quanto attiene le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio ed utilizzazione delle sanse:
 - a. è vietata la miscelazione delle sanse prodotte con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006;
 - b. I contenitori di stoccaggio devono avere fondi e pareti impermeabilizzati e possedere una capacità sufficiente a contenere le sanse prodotte nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative e nel rispetto dei termini previsti di cui all'art.6 dell'Allegato 1 del D.P. n. 562/2022;
 - c. Durante le attività di raccolta, stoccaggio e trasporto, la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni odorigene e la formazione di aerosol, provvedendo a dotare i contenitori di apposita copertura onde evitare perdite accidentali;
 - d. I cassoni utilizzati dovranno essere a tenuta stagna e coperti, garantendo la massima sicurezza igienico-sanitaria;
 - e. lo spandimento dovrà essere effettuato seguendo le buone pratiche agricole, assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico, evitando la diffusione di aerosol, il rischio di apportare al terreno eccessive quantità di elementi minerali o composti organici in grado di interferire negativamente con le normali funzionalità del suolo, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;
 - f. è vietato applicare le sanse quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree) e lo spandimento durante la stagione delle piogge o sui suoli saturi d'acqua o gel.
7. Le sanse impiegate per lo spandimento non devono aver subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo.
8. L'azienda è tenuta a mantenere un registro circa le attività di spandimento eseguite, nel quale annotare la quantità di sanse impiegate, espresse in mc, la data delle attività svolte, la superficie utilizzata con relativa identificazione catastale, da conservare presso l'azienda per almeno due anni, e reso disponibile per gli eventuali accertamenti svolti dalle autorità preposte.
9. Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 dell'Allegato I del D.P. n.562/2022, annualmente, almeno trenta giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di spandimento sul suolo, la ditta dovrà presentare una comunicazione preventiva contenente le informazioni previste dall'Allegato A del succitato decreto. Copia della comunicazione dovrà essere trasmessa, per gli aspetti di competenza, oltre a questo Dipartimento e al Comune di Noto nel cui territorio è ubicato il sito interessato dalle attività di spandimento, anche al Libero Consorzio comunale di Siracusa e all'Arpa.

10. Al termine delle attività di spandimento, la Ditta è tenuta a trasmettere a questo Dipartimento Ambiente e al Comune una scheda consuntiva, con un crono programma dell'attività eseguita che indichi la quantità effettiva di sanse applicate e del suolo utilizzato in termini di identificazione catastale e superficie, periodi e tecnica di distribuzione che, tenuto conto delle caratteristiche del terreno, descriva inoltre gli accorgimenti tecnici adottati al fine di garantire una corretta gestione, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, prevenendo il rischio di apportare eccessive quantità di elementi minerali o composti organici che possono interferire negativamente con le normali funzionalità del suolo.
11. Gli Organi di Vigilanza e Controllo effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme di cui al D.P. n. 562/2022.
12. In caso di modifica dei siti utilizzati per lo spandimento la Ditta dovrà procedere in conformità all'art. 3 lettera d) dell'Allegato I del D.P. n.562/2022 ad aggiornare la relazione tecnica con i necessari elementi conoscitivi del nuovo sito ricettore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

F.to

Il Funzionario Direttivo

Mariagrazia Gagliardo

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93)*

ALLEGATO C

Planimetria scarico reflui

Il presente allegato, composto da n. 3 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dalla planimetria comprendente il sistema di scarico dei reflui facente parte della documentazione tecnica acquisita con prot. gen. n. 33630 del 10/12/2025.

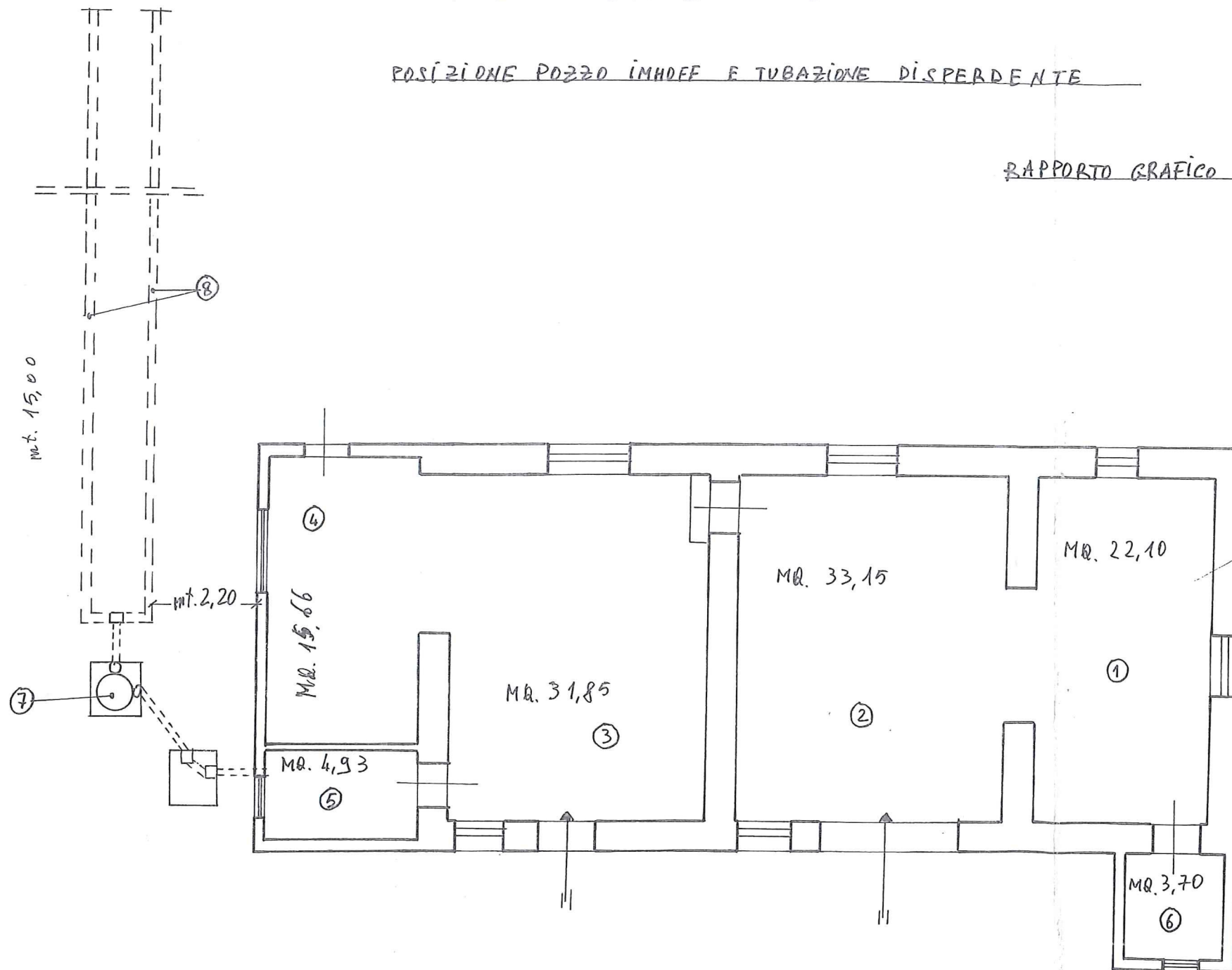
PLANIMETRIA DEL LOCALE ADIBITO AD ATTIVITA' AGRICOLA
PER LAVORAZIONE OLIVE

POSIZIONE POZZO IMHOFF E TUBAZIONE DISPERDENTE

RAPPORTO GRAFICO 1:100

LEGENDA

- ① VANO LAVORAZIONE
- ② VANO LAVORAZIONE
- ③ VANO LAVORAZIONE
- ④ VANO LAVORAZIONE
- ⑤ W.C.
- ⑥ W.C.
- ⑦ POZZO IMHOFF
- ⑧ TUBAZIONE DISPERDENTE

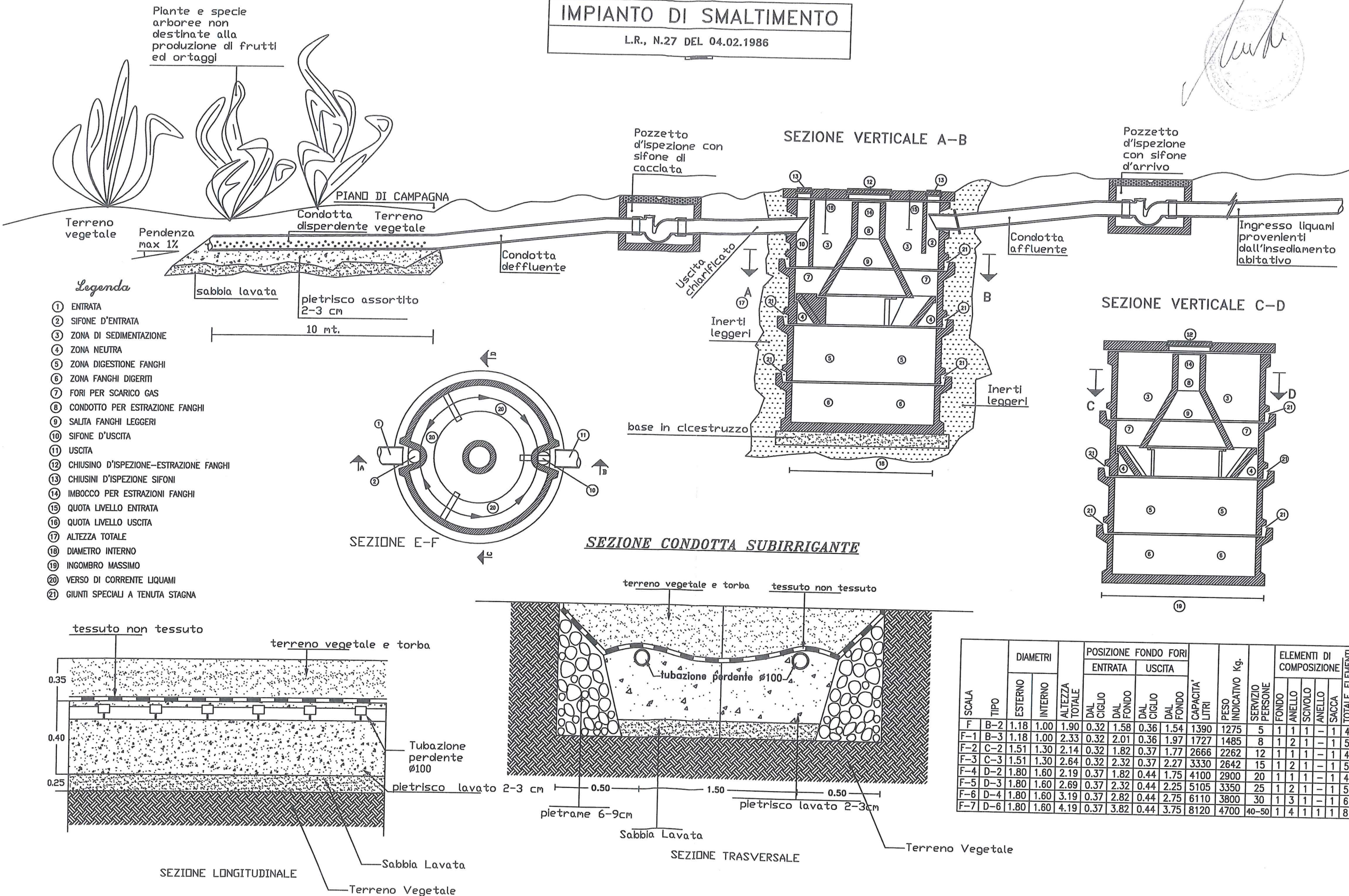


IL TECNICO RILEVATORE
 Geometra Elio Mazzicco

IMPIANTO DI SMALTIMENTO

L.R., N.27 DEL 04.02.1986

[Handwritten signature]



SCALA	TIPO	DIAMETRI		ALTEZZA TOTALE	POSIZIONE FONDO FORI				CAPACITA' LITRI	PESO INDICATIVO Kg.	SERVIZIO PERSONE	ELEMENTI DI COMPOSIZIONE					TOTALE ELEMENTI
		ESTERNO	INTERNO		ENTRATA		USCITA					FONDO	ANELLO	SCIVOLO	ANELLO	SACCA	
					DAL CIGLIO	DAL FONDO	DAL CIGLIO	DAL FONDO									
F	B-2	1.18	1.00	1.90	0.32	1.58	0.36	1.54	1390	1275	5	1	1	1	-	1	4
F-1	B-3	1.18	1.00	2.33	0.32	2.01	0.36	1.97	1727	1485	8	1	2	1	-	1	5
F-2	C-2	1.51	1.30	2.14	0.32	1.82	0.37	1.77	2666	2262	12	1	1	1	-	1	4
F-3	C-3	1.51	1.30	2.64	0.32	2.32	0.37	2.27	3330	2642	15	1	2	1	-	1	5
F-4	D-2	1.80	1.60	2.19	0.37	1.82	0.44	1.75	4100	2900	20	1	1	1	-	1	4
F-5	D-3	1.80	1.60	2.69	0.37	2.32	0.44	2.25	5105	3350	25	1	2	1	-	1	5
F-6	D-4	1.80	1.60	3.19	0.37	2.82	0.44	2.75	6110	3800	30	1	3	1	-	1	6
F-7	D-6	1.80	1.60	4.19	0.37	3.82	0.44	3.75	8120	4700	40-50	1	4	1	1	1	8



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 57 del 16/01/2026

Tutela Ambientale ed Ecologia

Proposta n° 43/2026

Oggetto: "AZIENDA AGRICOLA CIRINNA' VINCENZO" - SEDE LEGALE IN CANICATTINI VIA VITTORIO EMANUELE N. 434 - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA" IN C/DA STALLAINI S.N.C. - NOTO, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. FGL 94, P.LLA 211 DEL COMUNE DI NOTO.

LAT. 36.99911 - LONG. 15.06096 (UTM32).

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE PREVENTIVA, EX ART.112, D.LGS N. 152/2006, PER UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o

in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 19/01/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 57 del 16/01/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: "AZIENDA AGRICOLA CIRINNA' VINCENZO" - SEDE LEGALE IN CANICATTINI VIA VITTORIO EMANUELE N. 434 - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA" IN C/DA STALLAINI S.N.C. - NOTO, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. FGL 94, P.LLA 211 DEL COMUNE DI NOTO. LAT. 36.99911 - LONG. 15.06096 (UTM32).
PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.
• AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.;
• COMUNICAZIONE PREVENTIVA, EX ART.112, D.LGS N. 152/2006, PER UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI;
• COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 19/01/2026 al 03/02/2026

Siracusa li, 19/01/2026

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 57 del 16/01/2026

Oggetto: "AZIENDA AGRICOLA CIRINNA' VINCENZO" - SEDE LEGALE IN CANICATTINI VIA VITTORIO EMANUELE N. 434 - SEDE DELL'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA" IN C/DA STALLAINI S.N.C. - NOTO, IDENTIFICATA AL N.C.E.U. FGL 94, P.LLA 211 DEL COMUNE DI NOTO. LAT. 36.99911 - LONG. 15.06096 (UTM32).

PROVVEDIMENTO ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, D.P.R. 13/03/2013, N. 59.

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE EX CAPO II, TITOLO IV, SEZIONE II, PARTE III, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.;
- COMUNICAZIONE PREVENTIVA, EX ART.112, D.LGS N. 152/2006, PER UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI;
- COMUNICAZIONE IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO, AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 4, LEGGE N. 447/1995..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 19/01/2026 al 03/02/2026

Siracusa li, 04/02/2026

Sottoscritta
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale